

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 938</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERVONE e NUCCI

*Presentata il 13 ottobre 1972*

Norme per l'applicazione dell'articolo 26 della legge  
28 ottobre 1970, n. 775, al personale civile dipendente  
dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 marzo 1968, n. 249 (delega al Governo per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti dello Stato), integrata e modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, ha mostrato fra le altre carenze, a circa due anni dalla sua applicazione, una vistosa inadeguatezza delle norme transitorie per il passaggio tra vecchio e nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato, con la conseguenza che i benefici sono stati avvertiti più da chi è appena entrato nell'amministrazione che da coloro che hanno già speso buona parte della loro vita lavorativa negli uffici dello Stato.

La lacuna lamentata è stata soltanto in parte colmata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, con alcuni riconoscimenti o valutazioni delle anzianità pregresse per i servizi prestati in altre carriere o altre amministrazioni, civili o militari, diverse da quella di appartenenza. Ovviamente per esigenze equitative la valutazione delle anzianità pregresse deve avere ripercussione, sia nello sviluppo della carriera, sia sul trattamento economico (attribuzione della classe di stipendio o di scatti di stipendio). Per il primo aspetto basta citare l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge n. 249 così modificato dalla legge

n. 775: « Saranno dettate opportune norme per l'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche e classi (di stipendio), garantendo la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite ».

Per il secondo aspetto, invece, avrebbe dovuto far fronte l'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 che così stabilisce: « Il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, è valutato per metà ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza alla data di entrata in vigore dei relativi decreti delegati, purché il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Restano in vigore le norme più favorevoli ».

La frase « purché il servizio sia stato prestato nella stessa carriera », aggiunta durante la discussione in aula dei vari emendamenti, praticamente svuota di contenuto tutta la disposizione ed è in netta contraddizione con la prima parte della norma medesima. Difatti se il servizio da valutare deve essere stato prestato « ... anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza ... »

è evidente che deve per forza trattarsi di servizi prestati in carriere diverse da quella di appartenenza, dato che il servizio posteriore alla nomina non può non essere che quello della carriera attuale!

L'inconveniente è tanto macroscopico che il Governo ha sentito la necessità di presentare un apposito disegno di legge per l'applicazione del più volte citato articolo 26, che però, inspiegabilmente, riguarda soltanto il personale civile del Ministero della difesa. La relazione al disegno di legge (atto Camera n. 765), ripescato dalla precedente legislatura, così giustifica il provvedimento:

« La condizione che il servizio sia prestato nella stessa carriera fu aggiunta durante la discussione in aula dei vari emendamenti. Senonché, è da presumere che non ne sia stata esattamente valutata la portata, in quanto essa, rendendo inutili ai fini anzidetti i servizi resi in carriere differenti da quella di appartenenza alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, appare in evidente contraddizione con la prima parte della norma e la svuota praticamente di contenuto. L'inconveniente si presenta in misura di particolare rilievo per il Ministero della difesa, in quanto le forze armate per contingenti situazioni dovettero fare ricorso a consistenti assunzioni di personale in forme anomale ».

Al riguardo occorre chiarire e sottolineare che l'inconveniente si presenta in tutte le Amministrazioni dello Stato, nessuna esclusa, dato che tutti i Ministeri e le Aziende autonome assunsero, nell'immediato dopoguerra, il personale con forme anomale o precarie oppure assorbirono il personale delle cessate amministrazioni speciali di guerra. Di conseguenza in tutte le Amministrazioni statali vi sono impiegati che all'atto della sistemazione in ruolo organico o dell'inquadramento in altri ruoli, anche di diversa carriera, si sono visti negare la possibilità di una valutazione ai fini economici della notevole anzianità di

servizio posseduta. La questione è aggravata dal fatto che si tratta quasi sempre di impiegati anziani prossimi alla pensione.

C'è inoltre da considerare la posizione di coloro che con molti sacrifici sono riusciti a passare nella carriera superiore a quella propria del titolo di studio posseduto (per esempio passaggio di operai nella carriera esecutiva oppure di archivisti nella carriera di concetto: da ultimo si veda l'articolo 11 della legge n. 249 del 1968 modificato dalla legge n. 775 del 1970). Per questi impiegati la valutazione ai fini economici del servizio prestato nella carriera precedente è una semplice questione di giustizia che l'attuale formulazione dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 ha finora negato.

La presente proposta di legge intende sanare le situazioni sopra descritte con una nuova formulazione dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Il secondo comma è stato aggiunto allo scopo di applicare, nella valutazione ai fini economici delle anzianità pregresse, il criterio stabilito dall'articolo 201 del testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3.

Il terzo e quarto comma sono stati aggiunti per una esatta ed equa applicazione della legge, evitando eventuali dubbi di interpretazione.

Si sottolinea, infine, che l'onere finanziario derivante dalla presente proposta di legge era già stato calcolato e accantonato dal Governo all'atto della formulazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, in quanto, come già detto, il testo originario dell'articolo 26 non conteneva la condizione « ... purché il servizio sia stato prestato nella stessa carriera ». Di conseguenza all'onere finanziario si potrà far fronte con i normali stanziamenti previsti per il pagamento degli stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo e al personale operaio, nello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è sostituito dal seguente:

« Il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, è valutato per metà ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza alla data di entrata in vigore dei relativi decreti delegati. Restano in vigore le norme più favorevoli.

I servizi prestati in carriera di livello uguale o superiore a quello della carriera di appartenenza sono valutati per intero.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo i servizi militari prestati nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e di gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo in ferma volontaria o in rafferma e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati considerando equiparati, quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie.

Il beneficio derivante dall'applicazione della presente legge non è cumulabile con il beneficio previsto dall'articolo 20 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 ».

### ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1972 si farà fronte con i normali stanziamenti previsti per il pagamento degli stipendi, retribuzioni, paghe e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo e al personale operaio nello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri.